

## TRIBUNALE DI MESSINA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, riunito nelle persone dei signori Antonino Orifici - dott. Presidente - dott. Daniele Madia giudice - dott.ssa Ivana Acacia giudice rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2 luglio 2014 si osserva quanto segue. Con ricorso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. il sig. proponeva reclamo avverso l'ordinanza con la quale, nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione, è stata rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei gravi motivi. Il reclamante ribadisce la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora. In particolare, in relazione al primo profilo, il reclamante eccepisce la nullità di talune clausole del contratto di mutuo dal quale deriva il credito azionato dalla resistente. Siffatta nullità deriverebbe dalla circostanza che taluni allegati del contratto di mutuo contenenti le condizioni economiche dello stesso sarebbero stati sottoscritti unicamente dal cliente e non anche dall'istituto di credito. Il reclamo è infondato e deve es- sere rigettato.



In primo luogo deve chiarirsi che il contratto di mutuo è stato concluso	
mediante accettazione, avvenuta per atto pubblico, della proposta contrattuale	
elaborata e debitamente sottoscritta dalla banca resistente. Tale proposta con-	
trattuale è allegata al rogito notarile con il quale l'odierno reclamante ha ma-	
nifestato la propria accettazione.	
Deve, perciò, prima facle, ritenersi integrato il requisito della forma	
scritta in presenza di una proposta debitamente sottoscritta dalla banca e di	
un'accettazione effettuata per atto pubblico.	
In proposito deve rilevarsi che l'odierno reclamante asserisce che la pro-	
posta non sia stata sottoscritta da parte del legale rappresentante della banca,	
ma non fornisce alcun elemento per asseverare tale affermazione che, pertan-	Λο Π
to, appare, prima facie, del tutta destituita di fondamento.	
E' appena il caso, peraltro, di rilevare che ove si ritenesse che la propo-	
sta fosse priva del requisito della sottoscrizione l'eventuale nullità non po-	
trebbe che colpire l'intero contratto (con conseguente obbligo di restituzione	
dell'intera somma data a mutuo) e non soltanto le clausole sfavorevoli al re-	
clamante.	
Ciò chiarito, la proposta richiama espressamente gli allegati sicché la	
sottoscrizione contenuta nella prima non può che estendere il consenso anche	
ai secondi. Né vi può essere alcun dubbio sull'identità degli allegati richiama-	
ti dalla proposta dato che gli stessi sono sottoscritti dal cliente.	
A ciò si aggiunga che già la proposta contiene le principali condizioni	
contrattuali del contratto di mutuo, ivi comprese talune di quelle la cui validi-	
tà viene contestata.	
Così, ad esempio, la proposta contrattuale sottoscritta dalla banca	



contempla il tasso di interesse da applicare nonché il TAEG, sicché appare	
quantomeno prima facie infondata la doglianza concernente la nullità del	
tasso convenzionale e la necessità di applicare il tasso di interesse legale.	
Anche in relazione alla costituzione di ipoteca la doglianza appare, prima	
facie, infondata atteso che tale atto può compiersi anche unilateralmente.	
Ancora non sono idonee a giustificare la sospensione dell'efficacia ese-	
cutiva del titolo neppure le doglianze relative alle voci contenute nell'atto di	
precetto, in presenza comunque di una esposizione debitoria del reclamante	
idonea di per sè a giustificare la prosecuzione dell'esecuzione forzata, poten-	,
do, peraltro, il giudice dell'esecuzione espungere in sede di distribuzione le	
spese relative al precetto opposto che non dovessero risultare documental-	$-\infty$
mente giustificate.  Il reclamo deve, dunque, essere rigettato.	
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da disposi-	
tivo.	
P.Q.M.	
Il Tribunale di Messina, in composizione collegiale, definitivamente	
pronunciando sul reclamo ex art. 669 terdecies proposto da	
(c.f. (c.f. Antonino Giun-	
ta, ed elettivamente domiciliato per procura in atti presso il suo studio in	
Messina, via Industriale is. K, n. 56;	
Contro	
n persona del legale rappresentante pro	
tempore rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Severino Nappi	
ed elettivamente domiciliata in Mes- sina via S. Marta, 316, pal. O int. 1	



	presso lo studio dell'avv. Giuseppina Gemellaro;
	così dispone:
	- Rigetta il reclamo proposto;
	- condanna parte reclamante al pagamento in favore di parte resistente di euro 900,00 oltre accessori di legge;
	- si dà atto della soccombenza di parte reclamante ai fini del pagamento
	di una somma pari al valore del contributo unificato.
	Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione
	civile del Tribunale di Messina il 19 luglio 2014.
	Il Giudice rel.  Il Presidente
	(dott. ssa/tylina Acacia) (dott. Intoxino Orifici)
	my o
	Beautiful in conceilers 12 A-2-15
	K CANCE CIERLE RS
	the second of th
1	